

Prot. n. 1167



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

## FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

VIA L.B. ALBERTI, 4 - 16132 GENOVA

IL PRESIDE

Genova, 19/01/2004  
TEL. 010/3537477-7482

Ai Responsabili di  
UU.OO. convenzionate

Ai Direttori delle  
Scuole di Specializzazione

Alla Direzione Sanitaria dell'Azienda S. Martino  
Alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Gaslini  
Alla Direzione Sanitaria dell'Ente Osp. Galliera

Loro Sedi

Con la presente invio il documento definitivo sulle **"Modalità di espletamento dei compiti istituzionali da parte degli specializzandi"** approvato dal Consiglio di Facoltà del 5.11.2003, dal Senato Accademico del 15.12.2003 con modifiche e infine dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in data 22.12.2003.

Cordiali saluti.

Giacomo Deferrari



## **Modalità di espletamento dei compiti istituzionali da parte degli specializzandi**

### **1) Documenti di riferimento:**

Lettera del Direttore Sanitario Dott. P.E. Capra n. 394/269 VD in data 11.3.2003 con la quale si richiamava l'attenzione dei Direttori e dei Dirigenti medici interessati in ordine ai compiti da assegnare ai medici specializzandi, con specifico riguardo agli atti le cui implicazioni di natura giuridico-amministrativa e medico-legale richiedono che gli stessi siano compiuti esclusivamente da personale strutturato.

Decreto Legislativo 17/8/99 n. 368: l'art. 38, c. 3 e 4, prevede che i tempi e le modalità dei compiti assistenziali affidati agli specializzandi siano concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti Responsabili delle Strutture presso le quali lo specializzando svolge la sua formazione.

L'art. 40 c. 1 disciplina il divieto per lo specializzando dell'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione nonché ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o Enti e Istituzioni Pubbliche o Private.

Legge Finanziaria 2002: l'art. 19, c. 11 consente ai laureati in medicina abilitati, anche durante la frequenza ai corsi di specializzazione, la sostituzione a tempo determinato dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia turistica limitatamente ai casi di carenze

Direttive dell'Ateneo per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dell'attività cliniche dei medici specializzandi: il documento, approvato dal Senato Accademico, riprendeva quanto proposto ed approvato dal Consiglio di Facoltà in data 13.1.98.

In particolare, al punto 3 (graduale assunzione di responsabilità) si stabiliva che nel corso della sua formazione lo specializzando assume gradualmente autonomia nell'attività assistenziale che comunque rimane vincolata alle direttive dei responsabili.

Lettera dei medici di guardia strutturati del Polo DIMI-DISEM in data 7.4.03

Lettera del Dott. M. Basso, rappresentante degli specializzandi in Consiglio di Facoltà in data 16.4.03

### **2) Proposte operative:**

- A) Devono essere anzitutto confermati i principi ispiratori delle direttive di Ateneo approvate dal Senato Accademico laddove, in ossequio del resto alla normativa vigente, si ricorda che la formazione del medico specializzando è assicurata da una progressiva assunzione di responsabilità che prevede una graduale autonomia nell'attività assistenziale in rapporto ai diversi anni di corso.
- L'ordinamento didattico delle Scuole di Specializzazione prevede, come è noto, la tipologia delle attività assistenziali che devono essere certificate al fine di consentire allo specializzando il conseguimento del relativo titolo di specialista.
- Dette attività devono ovviamente essere programmate nell'arco dell'intera durata della singola Scuola di Specializzazione proprio al fine di promuovere una progressiva assunzione di autonomia assistenziale, costantemente verificata dal tutor, e che si concluderà con il conseguimento del diploma di specializzazione

- B) Logica conseguenza di quanto sopra è che l'iter formativo, sviluppato nelle annualità durante le quali lo specializzando esprimerà progressivamente una capacità di autonomia assistenziale mirata in senso specialistico, anche attraverso lo svolgimento di attività pratiche dirette su paziente, avvenga e sia garantita da tutors e comunque da responsabili assistenziali incardinati nelle strutture presso le quali si svolge l'attività formativa.
- C) Il servizio di guardia, costituisce un essenziale ed irrinunciabile momento di formazione professionale e di assunzione di responsabilità.  
D'altra parte è di tutta evidenza che l'intrinseca delicatezza del servizio richiede che esso sia sempre svolto nella garanzia di una guida attraverso la contemporanea presenza in servizio di un medico specializzando e di un medico strutturato al quale spetta la responsabilità dell'attività sia terapeutica sia diagnostica dello specializzando.  
In considerazione di quanto previsto dalla norma circa la graduale assunzione di responsabilità, il medico specializzando, nell'adempimento dei compiti di guardia, può gestire autonomamente alcune situazioni cliniche, ferma restando la garanzia della presenza in servizio di un medico strutturato tutore che possa intervenire in base alle necessità dello specializzando.  
In considerazione della importante valenza didattica non si ritiene di poter in alcun modo condividere l'ipotesi di considerare il servizio di guardia delle strutture universitarie puramente a carattere assistenziale, rientrando viceversa tra i compiti istituzionali del personale universitario e del personale medico ospedaliero con incarichi di docenza nelle Scuole il tutoraggio degli specializzandi anche durante il previsto servizio di guardia.
- D) Per quanto in particolare riguarda le attività assistenziali degli iscritti alle Scuole di Specializzazione ad indirizzo chirurgico, generale o specialistico, la Commissione ritiene fondamentali i seguenti punti:
- gli specializzandi devono poter svolgere anche attività operatoria come primo operatore e come tali devono firmare il registro operatorio, controfirmato dal tutor.
  - la composizione della équipe chirurgica deve prevedere sempre la presenza di personale strutturato.
- E) Deve essere altresì ribadito che, sempre in ossequio alla normativa vigente, con particolare riferimento al comma 3 dell'art. 38 del Decreto legislativo n. 368 del 1999, gli specializzandi non possono essere utilizzati in sostituzione del personale medico strutturato.  
Deve essere pertanto richiamata l'attenzione sulla necessità di adeguare gli organici di quelle U.U.O.O. per le quali sono state da tempo segnalate le carenze assolute o relative in rapporto ai compiti alle stesse assegnate.
- F) Accanto alle attività formative che costituiscono un diritto-dovere per ogni specializzando, vi sono attività che invece non possono essere delegate a medici iscritti a Scuole di Specialità.  
Tra queste va innanzitutto compresa l'attività di consulenza specialistica che, per motivi di buon senso prima ancora che normativi, deve essere sempre ed

esclusivamente espletata da personale strutturato, ancorché sia auspicabile che ad essa presenzino anche gli specializzandi.

Anche per quanto attiene agli adempimenti citati dal Direttore Sanitario nella sua lettera dell'11.3.03, essi non possono essere demandati altro che a personale ospedaliero strutturato o a personale universitario convenzionato. A riguardo si osserva che la pubblicizzazione del SSN ha indotto una giurisprudenza autorevole e sufficientemente consolidata a qualificare come "pubblica funzione" l'attività dei medici operanti in rapporto con il SSN, nel senso dell'esercizio di una attività autoritativa e certificativa che impegna l'Ente.

A conclusioni non difformi si perverrebbe qualora le mansioni di cui sopra fossero inquadrare nella nozione non di "pubblica funzione" bensì in quella di "pubblico servizio" in quanto l'attività del sanitario sarebbe pur sempre "delegata" dallo Stato per soddisfare i bisogni della società di cui lo Stato ha assunto la tutela. La tipologia delle mansioni citata dal Direttore Sanitario rientra appieno tra quelle facenti capo all'Ente pubblico e dallo stesso espressamente delegate ad un proprio dipendente.

E' appena il caso di ricordare che lo studente iscritto ad una Scuola di Specialità non contrae, allo stato attuale, alcun rapporto di dipendenza con le strutture presso cui si svolge la formazione specialistica e soprattutto che l'adempimento alle funzioni di cui sopra appare del tutto indifferente ai fini di qualsiasi formazione specialistica, fatta semmai eccezione per quella in Medicina Legale.